



PROVINCIA DI PARMA

PROVINCIA DI PARMA

S T A T U T O

**PROPOSTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 75 DEL 22
DICEMBRE 2014**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 1 DEL 9
GENNAIO 2015**

**MODIFICHE PROPOSTE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 9 DEL
26 FEBBRAIO 2019 E APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI
SINDACI N. 1 DEL 7 MARZO 2019**

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Provincia di Parma
- Art. 2 Territorio e sede
- Art. 3 Segni distintivi della Provincia
- Art. 4 Forme di democrazia paritaria

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI

- Art. 5 Rapporti con altri Enti
- Art. 6 Collaborazione con altre forme associative

CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- Art. 7 Diritto di accesso e d'informazione

CAPO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 8 Garanzia di partecipazione
- Art. 9 Forme di consultazione popolare
- Art. 10 Consultazione e referendum consultivo
- Art. 11 Altre forme di partecipazione e consultazione popolare

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Art. 12 Organi di Governo
- Art. 13 Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SINDACI

- Art. 14 Assemblea dei Sindaci
- Art. 15 Assemblea dei Sindaci - Funzionamento

CAPO II - CONSIGLIO PROVINCIALE

- Art. 16 Composizione, rappresentatività e funzionamento del Consiglio
- Art. 17 Competenze del Consiglio
- Art. 18 Prima seduta del Consiglio
- Art. 19 Lavori del Consiglio
- Art. 20 Consiglieri
- Art. 21 Decadenza e dimissioni
- Art. 22 Gruppi Consiliari e nomina del Capogruppo
- Art. 23 Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 24 Commissioni Consiliari speciali

CAPO III - IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Art. 25 Il Presidente della Provincia
- Art. 26 Competenze del Presidente della Provincia
- Art. 27 Costituzione e rappresentanza in giudizio
- Art. 28 Cessazione dalla carica di Presidente della Provincia
- Art. 29 Sospensione dalla carica di Presidente della Provincia
- Art. 30 Dimissioni dalla carica di Presidente della Provincia

Art. 31 Vice Presidente e Consiglieri delegati

Art. 32 Provvedimenti del Presidente della Provincia, del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci

TITOLO IV ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I – SERVIZI

Art. 33 Servizi Pubblici

Art. 34 Nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso Enti, Fondazioni, Associazioni e Società di capitali

Art. 35 Partecipazioni societarie della Provincia

Art. 36 Altre forme di cooperazione: Convenzioni e Accordi di programma

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 37 Principi e forme organizzative

CAPO III - FUNZIONI DIRIGENZIALI

Art. 38 Segretario Generale e Vice Segretario Generale – Funzioni

Art. 39 Posizioni Dirigenziali

Art. 40 Direttore Generale

Art. 41 Responsabilità dei Dirigenti

Art. 42 Collaborazioni esterne ed incarichi di ricerca e studio

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 43 Ordinamento finanziario

Art. 44 Demanio e patrimonio

CAPO II - ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 45 Ordinamento Contabile

CAPO III - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 46 Controlli interni

Art. 47 Collegio dei Revisori

CAPO IV – TESORERIA

Art. 48 Tesoreria e riscossione delle entrate

CAPO V – CONTRATTI

Art. 49 Attività contrattuale

TITOLO VI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 50 Trasparenza

Art. 51 Procedimento Amministrativo

Art. 52 Motivazione dei provvedimenti amministrativi

- Art. 53 Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a Enti e Associazioni
Art. 54 Accesso agli atti e ai documenti amministrativi
Art. 55 Accesso civico

TITOLO VII PATROCINIO LEGALE

- Art. 56 Patrocinio legale

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 57 Pubblicità dello statuto
Art. 58 Entrata in vigore e successive modificazioni

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Provincia di Parma

1. La Provincia di Parma è ente territoriale di area vasta che rappresenta la comunità del territorio, ne cura gli interessi e lo sviluppo.
2. Ad essa si applicano tutte le norme di carattere generale valevoli per gli enti che, come la Provincia hanno, per disposizione costituzionale, autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria e organizzativa. Ciò posto, in attuazione della Costituzione della Repubblica Italiana e delle altre leggi dello Stato, con particolare riferimento alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., la Provincia stessa, nei limiti delle proprie funzioni, promuove azioni a tutela della comunità e del territorio.
3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato, dalla Regione Emilia-Romagna e dai Comuni, secondo quanto stabilito dalla legge e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
4. La Provincia ispira la propria azione al metodo della programmazione, con la partecipazione e la collaborazione dei Comuni, secondo le indicazioni dettate dall'Assemblea dei Sindaci, della Regione e degli altri enti locali, nonché di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 2 - Territorio e sede

1. Il territorio della Provincia di Parma è collocato nella parte occidentale della Regione Emilia-Romagna. Le diverse ed articolate caratteristiche morfologiche, che ne rappresentano la specificità fisica e geografica, contraddistinguono il territorio in termini storici e culturali e costituiscono la premessa e il fondamento della sua identità.
2. Il territorio della Provincia appare ricco di beni culturali, diffusi in un paesaggio molto diversificato. L'Ente salvaguarda e valorizza le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento al valore della montagna.
3. La Provincia di Parma comprende i territori dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine Zibello, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Solignano, Soragna, Sorbolo Mezzani, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi.
4. La Provincia ha sede legale a Parma nel palazzo storico "Pietro Giordani", ubicato in Stradone (Viale) Martiri della Libertà 15/A, e può avvalersi di altre sedi decentrate per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 - Segni distintivi della Provincia

1. Lo Stemma della Provincia corrisponde a quanto disposto dal Regio Decreto di concessione 13 ottobre 1927 ed è trascritto nel libro araldico degli Enti Morali al volume 1°, pag. 88. Esso è così descritto: "Di oro, partito: A) alla Croce d'azzurro, B) ai gigli Farnesiani. Ornamenti esteriori da Provincia".
2. Il Gonfalone è conforme al modello indicato dalla legge e riporta lo Stemma con l'aggiunta, in alto, della scritta "Provincia di Parma".

Art. 4 - Forme di democrazia paritaria

1. La Provincia riconosce le pari opportunità in ogni campo, adottando programmi ed iniziative atti a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.
2. Con riferimento all'art. 51 della Costituzione ed alla normativa attuativa, la Provincia promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità e, ove possibile, la parità numerica tra uomini e donne negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dalla Provincia o nei quali la stessa abbia il controllo o la partecipazione e garantisce, comunque, in

caso di nomine plurime, che la presenza di ciascun sesso non sia inferiore al terzo dei nominandi, arrotondato aritmeticamente.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI

Art. 5 - Rapporti con altri Enti

1. La Provincia aderisce agli organismi associativi di livello nazionale e regionale tra Enti locali e ne promuove e favorisce l'attività.
2. Nell'ambito delle funzioni di supporto agli Enti Locali, la Provincia può curare servizi tecnici ed amministrativi nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni.
3. Altresì, su proposta del Presidente della Provincia, l'Assemblea dei Sindaci può deliberare che l'Ente possa avvalersi di Uffici o Servizi dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nell'ambito territoriale, al fine di esercitare in forma congiunta funzioni dei due livelli di governo, mediante l'organizzazione di uffici comuni. Alle deliberazioni adottate ai sensi del precedente periodo è data attuazione attraverso apposite convenzioni.

Art. 6 - Collaborazione con altre forme associative

La Provincia riconosce il valore del volontariato, promuove e valorizza le libere forme associative, di cooperazione e di rappresentanza, ne favorisce l'attività e individua forme di sostegno, di sinergica collaborazione e di consultazione periodica.

CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 7 - Diritto di accesso e d'informazione

1. La Provincia riconosce a tutti i cittadini il diritto di ottenere informazioni sulle attività degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia e diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti amministrativi, potendone acquisire copia a fronte di richiesta motivata.
2. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici ad eccezione di quelli qualificati come riservati per previsione di legge o per effetto di una temporanea e motivata determinazione dell'organo competente che ne precluda l'esibizione.
3. Il regolamento sul diritto di accesso agli atti assicura ai cittadini singoli o associati il diritto di accesso agli atti amministrativi in conformità alla legge e disciplina l'esibizione e il rilascio di copie nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza.
4. La Provincia promuove forme di ampia pubblicizzazione, anche attraverso strumenti informatici, all'attività amministrativa da essa svolta nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza.

CAPO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8 - Garanzia di partecipazione

La Provincia nell'ambito delle leggi che la disciplinano promuove, sollecita, garantisce e valorizza l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati all'azione amministrativa e al governo del territorio attraverso:

- a) gli istituti di democrazia diretta, di collaborazione e di consultazione nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto;
- b) le forme di cittadinanza attiva e di autotutela dei diritti e degli interessi diffusi.

Art. 9 - Forme di consultazione popolare

Le forme di consultazione popolare previste sono:

- a) istanza: atto in cui il cittadino singolo o associato domanda e/o sollecita la Provincia ad avviare o adottare provvedimenti di propria competenza;
- b) petizione: atto presentato da parte di più soggetti agli organi di governo sulla necessità di provvedere e/o assumere iniziative in relazione a interessi generali e bisogni comuni;
- c) proposta: atto collaborativo presentato dal cittadino singolo o associato, finalizzato a promuovere l'attivazione di iniziative e/o interventi di interesse collettivo da parte della Provincia.

Art. 10 - Consultazione e referendum consultivo

1. La Provincia nei procedimenti relativi all'adozione degli atti di rilievo generali, quali atti d'indirizzo politico amministrativo, sviluppo e coordinamento, può promuovere la consultazione di cittadini singoli o associati nonché di altre pubbliche istituzioni e/o associazioni per condividere e favorire la definizione di obiettivi ed interessi pubblici dell'intera comunità provinciale e del suo territorio.
2. La Provincia promuove, anche su sollecitazione di un adeguato numero di cittadini, referendum consultivi su temi di esclusiva competenza e di particolare rilevanza per la collettività, nei termini disciplinati da apposito regolamento. Il referendum consultivo non è ammesso in materia economico-finanziaria, di tributi, bilancio e programmazione territoriale.
3. L'ammissibilità della proposta referendaria è assegnata alla competenza della Commissione Affari Istituzionali e Attività Statutaria e Regolamentare, in considerazione della rilevanza dell'istituto referendario nel rispetto comunque delle conseguenti determinazioni anche di ordine economico da parte dei competenti organi.

Art. 11 - Altre forme di partecipazione e consultazione popolare

1. La Provincia può promuovere organismi di partecipazione per lo studio, l'approfondimento e la ricerca con l'istituzione di consulte, osservatori, comitati, gruppi di lavoro.
2. La Provincia può promuovere forme di rilevazione di dati, opinioni e grado di soddisfazione della cittadinanza in merito a realizzazione e/o fruizioni di servizi generali e di valore strategico.

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 12 Organi di governo

1. Il presente statuto disciplina gli organi istituzionali della Provincia, le loro funzioni e attribuzioni in conformità alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i..
2. Sono organi di governo della Provincia:
 - l'Assemblea dei Sindaci;
 - il Consiglio;
 - il Presidente della Provincia.

Art. 13 Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale

1. Gli amministratori provinciali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e reddituale.
2. Sul sito web dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sono pubblicati i link di accesso ai siti dei Comuni da cui risulta visibile la precitata situazione patrimoniale e reddituale dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio Provinciale.

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 14 - Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla provincia.

2. L'Assemblea dei Sindaci è convocata dal Presidente a mezzo Pec ed e-mail all'indirizzo istituzionale del Comune.
3. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dal presente statuto.
4. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni ed esprime parere sullo schema di bilancio adottato dal Consiglio Provinciale, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Gli atti relativi allo schema di bilancio devono essere messi a disposizione secondo i termini del regolamento di contabilità.
5. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono trasmesse in diretta streaming e risultano quindi visibili in tempo reale e, successivamente, grazie alla videoregistrazione, da chiunque vi abbia interesse. Per i medesimi fini, è altresì ammessa la registrazione audio.

Art. 15 - Assemblea dei Sindaci – Funzionamento

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento approvato dal Consiglio Provinciale, previo parere dell'Assemblea stessa.
2. Tutte le sedute dell'Assemblea sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
3. Per poter validamente deliberare devono essere presenti in aula i rappresentanti di almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
4. L'Assemblea dei Sindaci può richiedere al Consiglio di sottoporre all'Assemblea stessa richieste di parere relativamente a proposte deliberative o ad argomenti di rilevante importanza. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
5. Il Consiglio Provinciale può sottoporre all'Assemblea richieste di parere relativamente a proposte deliberative o ad argomenti di rilevante importanza.
6. Gli atti sono validamente approvati con i voti favorevoli dei rappresentanti di almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
7. I sindaci possono partecipare all'Assemblea, delegando la rappresentanza del Comune ad un assessore/consigliere del Comune medesimo. In ogni caso, in ipotesi di assenza o impedimento del Sindaco, può presenziare il Vice Sindaco.
8. I verbali di seduta dell'Assemblea dei Sindaci sono costituiti dalla registrazione su supporti audio della seduta stessa. I file audio delle registrazioni vengono conservati presso l'ufficio competente per un periodo di quattro anni.

CAPO II - CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 16 – Composizione, rappresentatività e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e dai Consiglieri nel numero assegnato dalla legge.
2. Il Presidente della Provincia e i Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera provincia.
3. L'elezione del Consiglio e la sua durata in carica sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio si riunisce, di norma, in pubblica adunanza, salvo i casi previsti dal regolamento e quanto stabilito dal comma 9, del seguente art. 19, nella sala a tale scopo destinata presso la sede della Provincia; può riunirsi anche in altri luoghi adeguati, nell'ambito del territorio provinciale, per trattare argomenti di particolare interesse per le comunità locali o per la comunità provinciale.
5. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, è disciplinato dal regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 17 – Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente ed esercita le competenze previste dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, così come integrate dall'art.1, comma 55, della Legge 56/2014.
2. Spettano inoltre al Consiglio gli atti inerenti:
 - a) la programmazione finanziaria dell'Ente e, dunque, accanto al bilancio e alle sue modifiche, il programma degli investimenti e lo schema del rendiconto, le aliquote delle imposte, tasse e canoni;
 - b) l'ambiente e l'uso del territorio aventi natura pianificatoria o programmatoria;
 - c) i rapporti con altri enti pubblici e con privati che non abbiano per oggetto decisioni meramente operative e, dunque, anche l'approvazione e la modifica di statuti e convenzioni.
3. Il Consiglio esercita direttamente le proprie funzioni senza delegarle agli altri organi.
4. Nessuna deliberazione può essere adottata in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
5. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia.
6. Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato sono presentate dal Presidente della Provincia al Consiglio Provinciale in una seduta da tenersi entro il termine di novanta giorni dalla proclamazione.
7. Dall'anno successivo a quello di insediamento, unitamente al rendiconto, il Consiglio è chiamato ad approvare una relazione del Presidente della Provincia sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, nella quale devono essere evidenziati sia i risultati perseguiti che gli adeguamenti proposti.
8. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i criteri generali per l'adozione da parte del Presidente del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
9. Il Consiglio nomina i rappresentanti di sua competenza presso enti, aziende ed istituzioni, secondo le modalità fissate dal regolamento e approva gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni da parte del Presidente della Provincia.
10. Entro i sessanta giorni dalla scadenza del mandato del Presidente, il Consiglio è chiamato ad approvare la relazione di fine mandato del Presidente della Provincia relativa allo stato di attuazione del programma di governo.

Art.18 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia.
2. Detta seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella seduta di insediamento il Consiglio è tenuto a provvedere, nell'ordine:
 - a) alla convalida degli eletti, compreso il Presidente della Provincia, e alle eventuali surroghe;
 - b) a ricevere giuramento del Presidente della Provincia.

Art.19 - Lavori del Consiglio

1. La convocazione della seduta consiliare è disposta dal Presidente, di norma in giorni prefissati, senza particolari formalità.
2. Di norma l'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, viene inviato ai membri del Consiglio, tre giorni prima della data della seduta.
3. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato, in via straordinaria, almeno un giorno prima di quello fissato per la seduta.
4. Le bozze dei provvedimenti previsti all'ordine del giorno vengono trasmesse ai Consiglieri, al fine di rendere i medesimi edotti delle questioni da trattare, di norma non oltre il giorno antecedente la seduta del Consiglio Provinciale.
5. La convocazione, così come l'ordine del giorno, vengono trasmessi con posta elettronica semplice ed opzione di conferma di lettura.

6. Il verbale della seduta di Consiglio è costituito dall'ordine del giorno dei punti posti all'esame della seduta, dall'insieme delle deliberazioni corrispondenti all'ordine del giorno, dalle informative costituenti i documenti esaminati dal Consiglio, che non comportano deliberazioni ma semplici informazioni, dagli indirizzi espressi in seduta, per la migliore attuazione delle deliberazioni o per altri argomenti esaminati.

7. La validità della seduta consiliare è data dalla presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, salvo che la legge o lo statuto prevedano un quorum strutturale diverso, intendendosi in tal senso la metà più uno dei componenti, ossia quel numero che moltiplicato per due costituisce un'unità superiore ai Consiglieri Provinciali assegnati, compreso il Presidente.

8. Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza del numero dei presenti, fatto salvo particolari quorum stabiliti dalla legge e dallo statuto, intendendosi in tal senso la metà più uno dei componenti, ossia quel numero che moltiplicato per due costituisce un'unità superiore ai Consiglieri Provinciali assegnati, compreso il Presidente.

9. Qualora considerato opportuno, prima di dar corso ai lavori in seduta pubblica, il Consiglio può riunirsi in seduta riservata per trattare questioni ritenute da sottrarre alla pubblicità.

Art. 20 - Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali, che sono nel numero assegnato dalla legge, esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato e a titolo gratuito.

2. Ciascun consigliere, secondo le modalità e le procedure fissate dalla legge e dal regolamento, ha diritto di:

- a) iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
- b) attivare le procedure per chiedere la convocazione del Consiglio;
- c) presentare atti ispettivi sotto forma di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- d) presentare ordini del giorno;
- e) ottenere dagli uffici della Provincia, nonché da aziende ed enti da essa dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato;
- f) far valere le cause giustificative nei casi di pronuncia di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio;
- g) ricevere un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- h) disporre del tempo e dei servizi per lo svolgimento delle proprie funzioni e di usufruire dei rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento.

3. Il comportamento dei Consiglieri, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.

4. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, nonché a quelle riguardanti specifici interessi dei Comuni dei quali sono amministratori.

Art. 21 - Decadenze e dimissioni

1. La decadenza dalla carica di Consigliere, per assenza ingiustificata, è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico alla rappresentanza della comunità e al funzionamento del Consiglio.

2. Il Presidente della Provincia richiede al Consigliere che, senza giustificarsi, non intervenga a cinque sedute consecutive, di motivare per iscritto, entro un termine di quindici giorni, tali assenze; in mancanza di risposta, il Consigliere decade dalla carica e nella prima seduta successiva il Consiglio provvede alla sua surrogazione.

3. Il Consigliere può rassegnare spontaneamente le dimissioni che sono irrevocabili; la surroga del medesimo è disciplinata dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

Art. 22 - Gruppi Consiliari e nomina del Capogruppo

I Consiglieri si costituiscono in gruppi ai sensi del presente statuto e secondo le norme del regolamento e ne danno comunicazione espressa al Presidente, al quale ogni gruppo trasmette formalmente anche il nome del proprio presidente e le eventuali variazioni successive. Il Presidente provvede ad informare il Consiglio, dandone comunicazione in aula.

Art. 23 - Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno, commissioni permanenti con funzioni preparatorie, redigenti, referenti di atti e provvedimenti di propria competenza.
2. Il numero delle Commissioni Consiliari permanenti, il numero minimo e massimo dei componenti di ciascuna Commissione e la competenza per materia sono determinati dal regolamento di Funzionamento del Consiglio. Eventuali modifiche possono essere deliberate dal Consiglio nel corso del mandato stesso.
3. Ciascuna Commissione provvede, quale primo atto, all'elezione nel proprio seno, del Presidente e del Vice Presidente che, in caso di loro assenza nelle sedute, vengono sostituiti dal componente più anziano di età fra i presenti.
4. I poteri, l'organizzazione, il funzionamento nonché le forme di verbalizzazione e di pubblicità dei lavori delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento.
5. Le sedute delle commissioni di norma non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione del Presidente della singola Commissione, in accordo con gli altri componenti.

Art. 24 - Commissioni Consiliari speciali

1. Il Consiglio Provinciale, con deliberazione approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati, può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.
2. I poteri, l'organizzazione, il funzionamento nonché le forme di verbalizzazione e di pubblicità dei lavori delle Commissioni speciali sono disciplinati dal regolamento.

CAPO III - IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 25 - Il Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia e rappresenta l'ente.
2. Il Presidente presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Il Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.
4. Il Presidente può concedere la fascia azzurra, di cui è titolare, al Vice Presidente o ai Consiglieri, da lui delegati, di volta in volta, quali rappresentanti dell'ente.

Art. 26 - Competenze del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, può autonomamente stabilire l'ordine di discussione degli oggetti e disporre il rinvio, anche durante le sedute, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente compie tutti gli atti che, ai sensi delle leggi e dello statuto, non siano riservati all'Assemblea dei Sindaci ed al Consiglio e che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare ed a titolo esemplificativo, approva:
 - a) il PEG e le sue variazioni, i progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche, l'individuazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata, i bandi, piani e progetti per contributi, che non rientrino nelle competenze dirigenziali;
 - b) gli atti prodromici ed attuativi di quelli pianificatori o programmatori in materia di urbanistica, ambiente e uso del territorio;
 - c) pareri, osservazioni, verifiche, riserve sui piani urbanistici comunali;
 - d) le nomine di commissioni (commissione espropri, commissione attività estrattive, commissione ittica, nomina componenti ATC, ecc.);
 - e) la costituzione e la resistenza in giudizio;
 - f) gli strumenti inerenti l'organizzazione degli uffici, la prevenzione della corruzione e i contratti decentrati, i fabbisogni e le performance del personale;

- g) il calendario venatorio;
- h) Screening – verifica di assoggettabilità per la VIA;
- i) VIA – valutazione di impatto ambientale.

Se gli atti di competenza del Presidente riguardano il Comune in cui il medesimo ricopre la carica di Sindaco, la funzione è esercitata dal Vice Presidente o, se non nominato, dal Consiglio Provinciale.

3. Il Presidente della Provincia presenta al Consiglio le linee programmatiche, sottopone alla sua approvazione lo stato di attuazione delle stesse, nonché la relazione di fine mandato, ai sensi e con le modalità previste dai commi 6,7 e 10 del precedente art. 17.

4. Il Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 4 *bis* del D.lgs. n. 149/2011, presenta altresì al Consiglio, entro il termine di novanta giorni dalla proclamazione, la relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'Ente.

5. Il Presidente della Provincia in particolare:

- a) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, verifica inoltre l'adeguatezza dei loro comportamenti e dei loro provvedimenti, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in materia dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- b) provvede, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nel rispetto dei termini di legge, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, con esclusione di quelle espressamente riservate al Consiglio;
- c) verifica che gli organismi partecipati svolgano la loro attività secondo gli obiettivi fissati dallo statuto e dagli atti fondamentali del Consiglio;
- d) esercita la funzione di raccordo fra il potere decisionale degli organi istituzionali dell'ente e la funzione gestionale svolta dalla dirigenza e dall'apparato operativo.

Art. 27 – Costituzione e rappresentanza in giudizio

1. La rappresentanza legale della Provincia in giudizio appartiene al Presidente che rilascia la procura ad litem per i giudizi e le controversie concernenti atti o comportamenti degli organi dell'Ente.

2. La rappresentanza legale in materia giudiziale e stragiudiziale comprende i poteri di:

- a) promuovere e resistere alle liti in tutte le sedi o rinunciare a liti in corso;
- b) conciliare o transigere.

3. L'esercizio della rappresentanza legale per promuovere e resistere alle liti è valido ed efficace con la firma, da parte dell'organo competente ai sensi del primo comma, della procura al legale o al soggetto incaricato a presentare e difendere le ragioni della Provincia o, nei casi in cui non sia richiesto il patrocinio, con la firma degli atti del giudizio da parte del medesimo organo.

4. Nei casi di rinuncia a liti in corso, di conciliazione o di transazione e per affidare l'assistenza di un legale e/o di altro soggetto, il Presidente adotta preventivamente un atto che definisca gli eventuali oneri finanziari connessi a tali scelte, impegnando la relativa spesa.

5. Spetta al Presidente decidere in ordine alla costituzione di parte civile della Provincia in processi penali ed in ordine ad altre fattispecie non disciplinate nei commi precedenti.

Art. 28 - Cessazione dalla carica di Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia cessa dalla carica per la scadenza del mandato.

2. Il Presidente decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco.

3. Il Presidente cessa dalla carica per impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso. In tali casi si procede con l'elezione del nuovo Presidente, mentre resta in carica il Consiglio Provinciale e, in tale periodo di vacanza, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 29 - Sospensione dalla carica di Presidente della Provincia

Il Presidente della Provincia è sospeso di diritto dalla carica qualora ricorra una delle condizioni previste dall'art. 11 del D.lgs. n. 235/2012.

Art. 30 - Dimissioni dalla carica di Presidente della Provincia

1. Le dimissioni del Presidente della Provincia sono presentate in forma scritta al Segretario Generale, che provvede ad informare tempestivamente il Consiglio e che ha il compito di riferire all'autorità competente a promuovere l'indizione delle nuove elezioni del Presidente.
2. Le dimissioni del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. In riferimento alla scadenza di fine mandato, ovvero in caso di decadenza o di scioglimento anticipato degli organi provinciali, l'elezione del Presidente è indetta e si svolge entro i termini fissati dalla disciplina al momento vigente.

Art. 31 – Vice Presidente e Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vice Presidente, scelto fra i Consiglieri Provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui conferite e dandone immediata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il Presidente può assegnare deleghe a Consiglieri Provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, precisando che con l'incarico conferito non vengono attribuiti poteri di amministrazione o di firma di competenza del Presidente, o rientranti nei poteri dei dirigenti.
2. Il Vice Presidente, oltre a disimpegnare le competenze che gli sono delegate, coadiuva il Presidente nell'attività amministrativa complessiva e lo sostituisce sia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia nell'eventualità di sua sospensione dall'esercizio della funzione, sia negli altri casi previsti dall'art. 28.
3. Ove il Presidente della Provincia ed il Vice Presidente risultino nello stesso tempo assenti od impediti temporaneamente, le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano.

Art. 32 – Provvedimenti del Presidente della Provincia, del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci

1. I provvedimenti adottati dal Presidente assumono la forma di decreto.
2. I provvedimenti adottati dal Consiglio Provinciale e dall'Assemblea dei Sindaci assumono la forma di deliberazione.
3. Il Presidente della Provincia e l'eventuale Consigliere delegato per materia trasmettono, dopo averli esaminati, i provvedimenti che intendono sottoporre a deliberazione del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, rispettivamente per le proprie competenze.
4. Su ogni decreto del Presidente e su ogni deliberazione del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
5. Le deliberazioni del Consiglio Provinciale, dell'Assemblea dei Sindaci e i decreti del Presidente sono sottoposti ai principi di trasparenza e pubblicità ed agli ordinari termini di impugnazione del provvedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., del D.lgs. n. 267/2000 e del D.lgs. n. 33/2013.
6. Le deliberazioni e i decreti del Presidente sono pubblicati all'albo on-line, per quindici giorni consecutivi, nel rispetto delle regole di pubblicità e di trasparenza.
7. Le deliberazioni diventano esecutive decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione all'albo, salvo l'immediata eseguibilità per espressa votazione da parte dell'organo competente. I decreti del Presidente si intendono esecutivi all'atto della loro sottoscrizione.

TITOLO IV ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I – SERVIZI

Art. 33 - Servizi pubblici

1. La Provincia, secondo la normativa vigente, provvede nelle forme di legge alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e prestazioni di servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.
2. Il Consiglio Provinciale definisce gli indirizzi programmatici rivolti alle società partecipate operanti nel comparto dei servizi pubblici nei termini e nei limiti di cui all'art. 28 del Regolamento sul sistema dei controlli interni.
3. Il Consiglio provinciale ha competenza in ordine a provvedimenti di partecipazione o dismissione nelle società partecipate, ovvero di costituzione o estinzione di aziende speciali per la gestione di servizi pubblici.

Art. 34 - Nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso Enti, Fondazioni, Associazioni e Società di capitali

1. Gli amministratori di Enti, Fondazioni e Associazioni vengono nominati o designati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti e per esperienze professionali e funzioni disimpegnate presso aziende, istituzioni ed enti pubblici o privati, nel rispetto della legge. Con specifico riguardo alle Società comprese quelle di capitali cui la Provincia partecipa, i rispettivi amministratori vengono nominati secondo le modalità definite dai singoli statuti societari.
2. I Consiglieri provinciali presentano al Presidente della Provincia candidature adeguatamente supportate da curriculum vitae, per le nomine o designazioni di cui al comma precedente.
3. Ai Consiglieri Provinciali si applicano le esimenti di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
4. Il Presidente della Provincia provvede a comunicare al Consiglio i nominativi delle persone nominate o designate in rappresentanza della Provincia presso i soggetti di cui al primo comma.
5. I rappresentanti della Provincia in organi di amministrazione di enti e società di diritto pubblico e privato presentano al Presidente e al Consiglio Provinciale una relazione annuale sull'andamento degli enti e delle società stesse.
6. Ai fini dell'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli organismi partecipati, i rappresentanti della Provincia presso i rispettivi organi di amministrazione, devono essere muniti di preventivo idoneo mandato da parte del Consiglio Provinciale.
7. Il Consiglio Provinciale e le Commissioni consiliari competenti possono convocare i suddetti rappresentanti, per lo svolgimento di udienze conoscitive o di relazioni.

Art. 35 – Partecipazioni societarie della Provincia

La Provincia, fuori dei casi di gestione dei servizi pubblici locali, può partecipare con quote o azioni a società di capitali, i cui fini statutari comprendano la produzione di beni, servizi e infrastrutture dei quali usufruisca anche la popolazione della provincia.

Art. 36 - Altre forme di cooperazione: Convenzioni e Accordi di programma

1. La Provincia coopera con Comuni e Province mediante convenzioni e accordi di programma, con lo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblico-amministrativi determinati.
2. Le convenzioni e gli accordi di programma di cui al comma precedente possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo. Le convenzioni e gli accordi di programma possono altresì prevedere che taluno degli enti

partecipanti deleghi le proprie funzioni a favore di uno di essi, che opererà in luogo e per conto dell'altro.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 37 – Principi e forme organizzative

1. La Provincia disciplina la propria organizzazione amministrativa con apposito regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, improntandolo ai criteri generali fissati dal Consiglio.
2. La struttura della Provincia si articola in unità organizzative che sono aggregate come disposto dal regolamento di cui al comma 1.
3. Nel medesimo regolamento, secondo i principi del presente statuto, sono disciplinate le modalità di conferimento degli incarichi di direzione delle unità organizzative.
4. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, rimuove ogni ostacolo all'accesso al lavoro, ai percorsi formativi e allo sviluppo delle posizioni professionali, anche in applicazione dei principi contenuti nelle politiche di pari opportunità.

CAPO III - FUNZIONI DIRIGENZIALI

Art. 38 - Segretario Generale e Vice Segretario Generale – Funzioni

1. Il Segretario Generale ha il ruolo ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge vigente, dallo statuto, dai regolamenti o che gli sono conferite dal Presidente della Provincia. Svolge inoltre compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci, del Consiglio e del Presidente.
2. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, che lo sceglie tra gli iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali.
3. Per l'adempimento delle sue funzioni il Segretario Generale si avvale di tutte le strutture organizzative dell'Ente.
4. Il Segretario Generale è assistito da uno o più Vice Segretari, in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario, che lo coadiuvano e lo sostituiscono in caso di sua vacanza, assenza o impedimento, per motivi di fatto o di diritto.

Art. 39 - Posizioni Dirigenziali

1. La direzione delle unità organizzative, secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, è attribuita ai Dirigenti della Provincia, in conformità all'assetto organizzativo dell'Ente.
2. La ripartizione tra gli ambiti di competenza degli organi di governo della Provincia e quelli di competenza della Dirigenza è definita dalla normativa di legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai Dirigenti, il cui incarico è conferito dal Presidente con apposito provvedimento nei termini di legge, spettano comunque tutti i compiti di attuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti adottati dagli organi dell'Ente.
4. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti e revocati dal Presidente secondo criteri di competenza professionale, tenuto conto delle attitudini e capacità personali del singolo dirigente ed in relazione alle caratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare.
5. Il Presidente può procedere alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante incarichi a tempo determinato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, eventualmente anche con personale dipendente dell'Ente in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno ai posti medesimi.
6. Il regolamento stabilisce le procedure per il conferimento di detti incarichi ed i requisiti da richiedere ai candidati.

Art. 40 - Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare, secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Direttore Generale, che assicuri livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dell'ente.
2. Ove nominato, ai sensi del comma precedente, il Direttore Generale attua gli indirizzi stabiliti dagli organi dell'ente ai sensi della normativa vigente.

Art. 41 - Responsabilità dei Dirigenti

1. I Dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione predisposti ed approvati dal Presidente della Provincia, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione, garantendo l'efficacia, l'economicità, la trasparenza e la legittimità dell'azione amministrativa delle unità organizzative cui sono preposti, così come del conseguimento degli obiettivi assegnati.
2. Il regolamento stabilisce, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa contrattuale nazionale ed integrativa, le modalità ed i criteri per la valutazione dei risultati dell'attività dei Dirigenti.
3. Ai Dirigenti si applicano le norme in materia di pubblicità patrimoniale e ogni altra informativa prevista dalla normativa vigente.

Art. 42 – Collaborazioni esterne ed incarichi di ricerca e studio

1. La Provincia, per esigenze cui non è in grado di far fronte con il personale in servizio, può far ricorso alle prestazioni di esperti di provata competenza e professionalità appositamente incaricati.
2. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce presupposti, requisiti, criteri, modalità e limiti per l'attribuzione degli incarichi previsti nel presente articolo.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 43 - Ordinamento finanziario

1. La Provincia ha potestà impositiva autonoma nei campi riconosciuti dalle leggi.
2. La Provincia rispetta e promuove i diritti dei contribuenti conformando i propri atti al rispetto di questi.

Art. 44 - Demanio e patrimonio

1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili.
2. I beni demaniali e quelli patrimoniali sono riportati in inventari, aggiornati periodicamente.
3. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità per l'utilizzo e la conservazione dei beni e per la tenuta degli elenchi e degli inventari e determina i tempi entro i quali gli stessi sono sottoposti a verifica e aggiornamento generale.
4. I beni mobili ed immobili sono dati in consegna ai singoli Responsabili di Ufficio. Gli stessi sono responsabili della loro conservazione.
5. I beni immobili del patrimonio disponibile devono essere dati in affitto o locazione a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità e, di norma, con provvedimenti idonei ad assicurare un'adeguata redditività. Il ricorso ad affitti a prezzi contenuti o al comodato deve essere giustificato da motivi di interesse generale e di utilità sociale. Le diverse modalità di assegnazione nonché la valutazione dei requisiti necessari devono essere stabilite da apposito Regolamento.

CAPO II - ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 45 - Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile della Provincia è disciplinato dalla legge dello Stato e dal Regolamento di contabilità.
2. Il sistema di contabilità, disciplinato dall'apposito Regolamento, deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico.

CAPO III - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 46 - Controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo della qualità dei servizi erogati, controllo degli equilibri finanziari, controllo sulle società partecipate nelle quali la Provincia ha una partecipazione maggioritaria o delle quali detiene il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
3. I controlli interni sugli atti, sull'attività amministrativa e sulla situazione finanziaria dell'ente sono disciplinati da apposito regolamento.
4. I controlli interni hanno funzione di verifica e di riorientamento dell'attività amministrativa.

Art. 47 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri individuati come previsto dalle leggi vigenti.

CAPO IV – TESORERIA

Art. 48 - Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è svolto in affidamento a seguito di procedura ad evidenza pubblica e per un periodo massimo previsto dalla legge.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina il servizio di Tesoreria e gli altri servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro.

CAPO V – CONTRATTI

Art. 49 – Attività contrattuale

L'attività contrattuale dell'Amministrazione è disciplinata da un apposito regolamento.

TITOLO VI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 50 – Trasparenza

1. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalla Provincia, che è tenuta a garantire l'accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito internet, delle informazioni concernenti ogni aspetto della propria organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità.

2. La Provincia è tenuta ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, al fine di promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.

Art. 51 - Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa della Provincia persegue i fini determinati dalla legge e dallo statuto ed è retta da criteri di programmazione, di economicità, di efficienza, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

4. La Provincia determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.

5. Per conseguire maggiore efficienza nello svolgimento della propria attività, la Provincia incentiva l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati e garantisce il diritto alla partecipazione al procedimento ai soggetti interessati.

Art. 52 - Motivazione dei provvedimenti amministrativi

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.

2. Le modalità ed i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento e la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i termini e le autorità cui è possibile ricorrere, i diritti e le garanzie dei soggetti del procedimento amministrativo sono disciplinate dalla normativa vigente e dal regolamento sul procedimento amministrativo stesso.

Art. 53 - Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a Enti e Associazioni

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 54 - Accesso agli atti e ai documenti amministrativi

1. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale; è fatta eccezione riguardo agli atti riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente, in conformità di quanto previsto dal regolamento, quando possa derivare pregiudizio alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La Provincia assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi dipendenti.

4. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

5. Il diritto di accesso è escluso, anche soltanto temporaneamente, per i documenti previsti dal regolamento quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Art. 55 – Accesso civico

1. L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'ente, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'ente indica al richiedente il relativo collegamenti ipertestuale.

TITOLO VII PATROCINIO LEGALE

Art. 56 - Patrocinio legale

1. La Provincia, qualora si instauri un procedimento civile nei confronti del Segretario Generale o dei dipendenti connesso direttamente a fattispecie poste in essere nell'espletamento di compiti d'istituto o d'ufficio, verificato che non sussista conflitto d'interessi tra la posizione del Segretario Generale e dei dipendenti e quella dell'Ente, assume sin dall'inizio di tali procedimenti l'onere economico della difesa.
2. La scelta del legale di fiducia, limitata ad un unico difensore, deve essere comunicata all'Amministrazione.
3. La statuizione contenuta in sentenza passata in giudicato di accertata responsabilità dell'interessato per dolo o per colpa grave comporta la restituzione a carico dei medesimi di tutte le anticipazioni, a qualunque titolo effettuate, nell'arco del procedimento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di procedimenti penali ed innanzi ai giudici amministrativi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 – Pubblicità dello Statuto

Lo statuto, pubblicato nelle forme previste dalla legge e sul sito "Amministrazione Trasparente" è a disposizione del pubblico presso la sede provinciale e di esso è garantita la massima divulgazione fra i cittadini.

Art. 58 - Entrata in vigore e successive modificazioni

1. La normativa vigente disciplina l'approvazione dello Statuto e ogni successiva modificazione statutaria.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della Provincia.